



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio IV

Ai

Direttori degli Uffici di esportazione

Soprintendenti Archeologia belle arti e
paesaggio

Soprintendenza speciale Archeologia belle
arti e paesaggio di Roma

E.p.c.

Segretario generale

Capo di gabinetto

Organismo indipendente di valutazione della
performance

Direzione generale Archivi

Direzione generale Biblioteche e Istituti
culturali

Direzione generale Musei

Direzione generale Educazione e ricerca

1

CIRCOLARE N. 28

OGGETTO: Uffici di esportazione. Indicazioni operative per lo snellimento di alcune procedure e l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Accordo con le Direzioni generali per la partecipazione dei funzionari tecnici alle Commissioni di esportazione.

Al fine di migliorare l'efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa degli Uffici di esportazione nonché di dare compiuto adempimento alle disposizioni governative emanate in ragione dello stato di emergenza da Covid-19, con la presente circolare si impartiscono le seguenti indicazioni.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio IV

A. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LE DIREZIONI GENERALI PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DEGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE

In ottemperanza con quanto disposto dal Segretario generale con la circolare n. 36 del 18 giugno 2020 concernente “Disposizioni urgenti per la ripresa dell’attività degli Uffici Esportazione dopo la sospensione causata dalla pandemia da COVID-19” si comunica che in data 13 luglio u.s. è stato sottoscritto l’*“Accordo tra Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Direzione generale Archivi e Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore e Direzione generale Educazione, Ricerca e istituti Culturali e Direzione generale Musei per la collaborazione dei funzionari tecnici alle commissioni degli Uffici di Esportazione”* che si trasmette in allegato.

In base a tale documento le suddette Direzioni generali disporranno che i rispettivi organi territoriali mettano a disposizione i propri funzionari tecnici, storici dell’arte, archeologi, demotnoantropologi, archivisti, bibliotecari, ecc., ivi compresi quelli assegnati agli istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia, affinché partecipino, a rotazione e secondo le modalità stabilite nell’Accordo medesimo, alle commissioni tecniche attive presso gli Uffici di esportazione.

Resta salvo il principio per cui tutti i funzionari tecnici delle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio prive di Ufficio di esportazione in servizio nella città sede di un Ufficio di esportazione, continueranno a prestare la loro opera in seno alle citate commissioni. I dirigenti delle Soprintendenze non titolari di Uffici di esportazione assicureranno la massima collaborazione per l’attuazione di quanto sopra.

I dirigenti delle Soprintendenze sede di Uffici di esportazione prenderanno contatto con i colleghi delle strutture afferenti le altre Direzioni generali presenti nel territorio, al fine di dare rapido riscontro a quanto indicato nell’articolo 3 dell’Accordo, a termini del quale, **entro il prossimo 31 luglio, gli Uffici di esportazione renderanno noto il calendario delle Commissioni di esportazione concordandolo direttamente con i funzionari interessati.**

I Direttori degli Uffici di Esportazione, nel rispetto della propria autonomia tecnica e organizzativa, programmeranno un numero settimanale di commissioni tale da consentire il recupero del progresso e dei ritardi accumulati nel periodo di sospensione delle attività dovute all’emergenza da Covid-19 **entro e non oltre il 1° ottobre p.v.** e, successivamente, garantire il rispetto delle scadenze previste dagli articoli 68 e 70 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, di seguito ‘Codice’.

Per quanto concerne le spese di missione ricordate nell’articolo 5 dell’Accordo, si precisa che, in conformità con le indicazioni contenute nella circolare del Segretario generale n. 36/2018 sopracitata, per “uffici di appartenenza” si intendono i rispettivi centri di responsabilità amministrativa, ovvero le Direzioni generali.

L’osservanza delle tempistiche di legge e il puntuale adempimento delle disposizioni di cui sopra costituiranno, ciascuno per il profilo di competenza, elemento di valutazione della performance dei Soprintendenti.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio IV

B. DOCUMENTAZIONE

B.1. Proroga della validità degli atti amministrativi in scadenza.

Atteso quanto disposto dall'articolo 103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, tutti i documenti rilasciati dagli Uffici di Esportazione che siano giunti a scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 restano validi per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, al momento non ancora emanata.

A tal fine, per ovvie ragioni di certezza del diritto e di trasparenza, sia in relazione all'utenza primaria, che, e soprattutto, in rapporto ai soggetti terzi coinvolti nella circolazione transnazionale in quanto paesi mittenti o destinatari, si chiede che codesti Uffici diano tempestiva e adeguata pubblicità alla norma, anche attraverso i propri siti istituzionali, invitando coloro che fossero interessati a richiedere, con le dovute forme, la produzione di un apposito documento che attesti l'intervenuta proroga dell'atto originario scaduto, o in scadenza, nel periodo sopra indicato.

Tale documento dovrà essere redatto su carta intestata dell'Ufficio di esportazione seguendo quanto indicato nel facsimile sotto riportato e dovrà essere caricato sul Sistema Informativo degli Uffici di esportazione, d'ora in avanti SUE, allegandolo all'atto prorogato.

3

MODELLO FAC-SIMILE DI PROROGA

da rilasciare su carta intestata dell'Ufficio di esportazione.

Visto l'articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, a termini del quale "tutti gli attestati, certificati, permessi [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza",

SI ATTESTA

che il documento [attestato di libera circolazione / attestato di circolazione temporanea / licenza di esportazione / licenza di esportazione temporanea / certificato di avvenuta spedizione / certificato di avvenuta importazione] n. [...] del [...] rilasciato dall'Ufficio Esportazione di [...] prot. n. [...] del [...] allegato n. [...] con codice pratica n. [...], allegato alla presente, scaduto in data [.../.../...], conserva validità fino a novanta giorni dalla data di dichiarazione del cessato stato di emergenza.

Data

Timbro dell'Ufficio di esportazione

Firma del Direttore



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio IV

B. 2. Adeguamento della modulistica SUE alle tempistiche introdotte nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124.

Come è noto, fra le diverse novelle introdotte nel Codice dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, d’ora in poi ‘Legge n. 124/2017’, vi è anche l’estensione della validità degli attestati di libera circolazione da tre a cinque anni e delle licenze di esportazione da sei mesi a un anno, nonché l’allungamento del periodo entro il quale si può chiedere il rilascio della licenza di esportazione dopo l’ottenimento dell’attestato di libera circolazione, qualora l’istanza non sia stata contestuale, da trenta a quarantotto mesi.

In conformità con quanto disposto dall’articolo 8 del Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 17 maggio 2018, n. 246, recante “*Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali*”, di seguito ‘D.M. n. 246/2018’ tali estensioni, che ovviamente riguardano i documenti rilasciati dopo l’entrata in vigore, in data 29 agosto 2017, della Legge n. 124/2017, sono state sinora gestite attraverso la proroga di validità dell’atto originario prodotta dall’Ufficio di esportazione emittente previa domanda avanzata dall’utenza prima della scadenza del medesimo.

Al fine di evitare aggravii procedurali si è provveduto ad apportare una modifica al SUE che consente l’adeguamento automatico dei suddetti attestati e licenze.

A far data dalla pubblicazione della presente circolare, gli attestati di libera circolazione generati dal SUE recheranno dunque nell’intestazione la seguente dicitura:

*“ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE rilasciato ai sensi dell’articolo 68 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo n. 42/2004). Il presente attestato è valido **cinque anni**. Per ottenere la licenza di esportazione, prevista dall’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 116/2009, il presente attestato dovrà essere presentato a questo Ufficio entro e non oltre il [.../.../...] [data di scadenza dei **quarantotto mesi**]”.*

Con l’occasione, si comunica che, considerata la similarità grafica tra l’attestato di libera circolazione ordinario e quello rilasciato a scarico di una certificazione in ingresso, si è provveduto a fare apporre nell’intestazione del secondo, la dicitura “**A SCARICO**”, in modo tale da renderlo immediatamente distinguibile.

Come è noto il primo è rilasciato sulla base di una valutazione d’interesse avente ad oggetto la qualità culturale della cosa in uscita e ha un periodo di validità. L’attestato di libera circolazione a scarico è invece un atto dovuto conseguente all’emissione di un certificato di avvenuta spedizione o di avvenuta importazione a suo tempo concesso sulla base di una mera ricognizione identificativa dell’oggetto e previo accertamento dell’effettiva provenienza dall’estero e della liceità della sua circolazione internazionale. Come tale ha un uso puntuale, una sola volta, nel momento della riesportazione.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio IV

C. PROCEDURE

C.1. Dichiarazioni sostitutive per opere aventi meno di settanta anni: controlli a campione.

Con riguardo alle procedure relative all'uscita definitiva dal territorio italiano delle opere d'arte aventi meno di settant'anni, per le quali non è richiesto l'attestato di libera circolazione, bensì la semplice presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 che comproui, come da articolo 65 comma 4-bis del Codice "che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione" si ricorda quanto indicato nell'Atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, in materia di uscita dal territorio nazionale, ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio dell'Unione europea dei beni culturali e delle cose di interesse culturale (articoli 64-bis/74 del D. Lgs. n. 42/2004)" emanato da questa Direzione generale con circolare 13/2019 del 24 maggio 2019, d'ora in avanti 'Atto di indirizzo sulla circolazione internazionale', circa l'obbligo dell'Amministrazione di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle sopraddette dichiarazioni:

"Si segnala che, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. [445/2000], «le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47». Ne consegue che, per il corretto adempimento di tale obbligo di verifica, gli Uffici di esportazione dovranno comunque procedere ad un esame diretto del bene oggetto di richiesta, non essendo sufficiente, ai fini del controllo di veridicità, la mera visione della documentazione cartacea e/o digitale prodotta dai soggetti interessati. Tale controllo diretto del bene, sempre necessario ex lege ogni qualvolta sorgano «fondati dubbi» sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, andrà eseguito anche in occasione delle verifiche a campione. A tal fine, considerata l'importanza delle opere e degli oggetti d'arte prodotti nell'ultimo settantennio, si ritiene opportuno che gli uffici in indirizzo programmino verifiche a campione tali da coprire almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive pervenute" (atto di indirizzo sulla circolazione internazionale, pp. 13-14).

5

L'esperienza messa a punto in quest'ultimo anno e la necessità di velocizzare le relative procedure consente oggi di modificare la percentuale dei controlli a campione sopra indicata, purché gli stessi siano comunque effettuati in misura idonea a supportare l'interesse pubblico protetto.

Resta evidentemente fermo l'obbligo di effettuare tutti i controlli puntuali e di merito richiesti dalla legge ogniqualvolta ricorrano "fondati dubbi" circa la completezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e/o, naturalmente, si intenda accertare l'eventuale presenza di un potenziale bene culturale.

C.2. Rinnovo dei certificati di avvenuta spedizione e importazione.

Ai fini della semplificazione delle procedure inerenti il rinnovo dei certificati in ingresso disciplinato, da ultimo, dall'articolo 4 dal D.M. n. 246/2018, si ritiene ammissibile che gli stessi



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio IV

possano essere rilasciati senza la visione fisica delle cose cui si riferiscono, come di prassi sinora, ma soltanto in esito al controllo documentale. A tale fine si sottolinea l'assoluta necessità che le relative istanze siano caricate sul SUE corredate da tutte le notizie necessarie e da idonea documentazione di supporto, *in primis* fotografica. **Domande incomplete e/o presentate difformemente non saranno prese in considerazione.**

Codesti Uffici di esportazione continueranno ad effettuare il controllo diretto dei beni tutte le volte che vi sia stata una mutazione dello *status quo*, quale ad esempio la sottoposizione a un restauro o altro tipo di intervento, ma anche la movimentazione in occasione di un prestito per mostre in ambito nazionale o attività di analisi e studio, o, ancora, in seguito al cambiamento del luogo di abituale conservazione. Ciò al fine di avere esatta contezza dell'identità della cosa e della sua corrispondenza, tanto nel *corpus mechanicum* quanto in quello *mysticum*, con quella a suo tempo oggetto della certificazione in ingresso.

Resta ovviamente obbligatoria, ai sensi dell'articolo 173 del Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante "*Regolamento di esecuzione alle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti*", di seguito R.D. 363/1913, e dell'articolo 5 del D.M. n. 246/2018, la presentazione fisica della cosa all'Ufficio di esportazione qualora se ne richieda lo scarico per l'uscita dal territorio del Paese.

Con l'occasione si ricorda che codesti Uffici di esportazione sono tenuti al rinnovo delle certificazioni in ingresso anche quando le stesse riguardino oggetti che oggi, non rientrando più fra le cose soggette ad autorizzazione all'uscita a mente dell'articolo 65, comma 3, del Codice, non sarebbero legittimati a ricevere un certificato di avvenuta spedizione o importazione. Ciò in base al principio del *tempus regit actum* e per ovvi motivi di certezza del diritto.

Ne consegue che tutte le certificazioni in ingresso rilasciate prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017, che ha elevato la soglia di tutelabilità ordinaria da cinquanta a settanta anni, in relazione a opere aventi all'epoca più di cinquant'anni ma attualmente meno di settanta, possono essere rinnovate, sempre che la relativa istanza sia stata presentata con le modalità e nei tempi - al momento prorogati in virtù di quanto disposto dal citato articolo 103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - di cui all'articolo 4 comma 2 del D.M. n. 246/2018.

È appena il caso di ricordare, per contro, che qualora "*gli interessati non provvedano all'eventuale proroga dei certificati in ingresso entro i cinque anni di validità degli stessi, allo scadere del termine gli oggetti che si trovano in regime di spedizione o importazione temporanee sono automaticamente assoggettati alle disposizioni della normativa nazionale di tutela*" (Atto di indirizzo sulla circolazione internazionale, p. 50) e che, pertanto, in caso di ri-uscita dal territorio nazionale, tali oggetti dovranno seguire la procedura, autorizzatoria o dichiarativa a seconda dell'età, prevista dall'articolo 65 del Codice.

I Soprintendenti titolari di Uffici di esportazione e i Direttori degli Uffici sono altresì invitati a vigilare sul corretto rispetto della tempistica sopra evidenziata e ad avviare il procedimento per la



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio IV

dichiarazione dell'interesse culturale tutte le volte che le cose oggetto di certificazioni in ingresso scadute presentino i requisiti di cui all'articolo 10 del Codice.

Da ultimo si rammenta come la circolare n. 31 del 12 luglio 2018 di questa Direzione generale, avente ad oggetto "Decreto ministeriale del 17 maggio 2018 – Repertorio n. 246 concernente «Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali». Decreto ministeriale 9 luglio 2018 – Repertorio n. 305 che modifica il DN 246 del 2018", di seguito Circolare n. 31/2018, abbia stabilito al punto 2.1, e in analogia con quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D.M. n. 246/2018, che la domanda per il rilascio dei certificati di avvenuta spedizione o avvenuta importazione sia presentata all'Ufficio di esportazione entro e non oltre il termine di quaranta giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale.

Come precisato dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero con parere prot. n. 5071 del 9 marzo 2009, posto che "la richiesta della certificazione di ingresso temporaneo si configura come un adempimento a fronte del quale il richiedente beneficia, per gli oggetti d'arte da lui importati o spediti, di un regime giuridico che è in deroga al principio di territorialità della tutela, principio invece che, in assenza di richiesta, troverebbe immediata applicazione, ne consegue che, anche per esigenze di certezza dello stato giuridico degli oggetti d'arte di provenienza estera, non può ammettersi che la richiesta di beneficiare del regime in deroga possa essere effettuata dopo che sia intercorso un certo lasso di tempo dall'ingresso degli oggetti, i quali sono da ritenersi ormai assoggettati alla legge nazionale di tutela, per il diverso principio che non ammette soluzioni di continuità nel succedersi dei regimi di tutela."

Per la medesima motivazione è di tutta evidenza che, una volta che le certificazioni in ingresso siano state riconsegnate all'Ufficio di esportazione emittente e abbiano ottenuto l'attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione a scarico per la ri-uscita dal territorio nazionale, le cose debbano lasciare i confini del Paese con la medesima tempestività richiesta in entrata.

In parallelo al termine statuito per la richiesta delle certificazioni in ingresso, si stabilisce dunque che le cose provviste di attestati di libera circolazione o licenze di esportazione a scarico escano dal territorio dello Stato entro e non oltre il termine di quaranta giorni dalla data di emissione degli stessi. Viceversa, e per quanto sopra, saranno da ritenersi sottoposte alla normativa nazionale di tutela.

IL DIRETTORE GENERALE

arch. Federica GALLONI

Firmato digitalmente da

FEDERICA GALLONI

CN = GALLONI FEDERICA
C = IT



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it